

CAMERA DEI DEPUTATI N. 158

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **VILLECCO CALIPARI**

Norme concernenti l'impiego di manodopera civile qualificata
da parte dei reparti del Genio campale

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I reparti del Genio campale sono particolari unità, costituite nell'ambito dell'Aeronautica militare fin dal lontano 1935, che hanno il compito di intervenire per garantire un adeguato supporto alle unità operative che sono chiamate ad operare per garantire la piena efficienza delle infrastrutture di cui hanno bisogno i reparti delle Forze armate. Per svolgere questa attività i reparti del Genio campale si avvalgono, oltre che dei tecnici, militari e civili, e degli operai appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, anche di altri operai civili con contratto a tempo determinato. Il rapporto di lavoro di questi soggetti è disciplinato dal regolamento sui lavori del Genio militare, sulla base di un

insieme di norme che si sono succedute nel tempo.

Pur nella fase attuale di riorganizzazione del Ministero della difesa, la trasformazione in atto non potrà non tenere conto del fatto che le Forze armate hanno impiegato e dovranno continuare a impiegare, per la realizzazione di interventi di difesa nazionale e di protezione civile, nonché di opere infrastrutturali connesse alle attività svolte nelle missioni militari all'estero, manodopera civile da impiegare per lavori tipici del settore dell'edilizia. Riteniamo pertanto utile e necessario, per garantire un adeguato livello di efficienza dello strumento militare, prevedere che i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare, soggetti di diritto pubblico, si

avvalgano di prestazioni di manodopera qualificata da impiegare nella realizzazione di interventi destinati alla difesa nazionale e alla protezione civile, utilizzando contratti di lavoro di diritto privato.

L'utilizzazione di tale personale, nella presente proposta di legge, è chiaramente circoscritta all'esecuzione di lavori da rea-

lizzare, da parte dei reparti del Genio campale, in amministrazione diretta.

L'attuazione della normativa proposta non comporta oneri aggiuntivi in quanto la natura privatistica del contratto di lavoro mantiene inalterati gli oneri previsti, di volta in volta, per le singole opere da realizzare in economia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di accrescere le possibilità di intervento e la flessibilità dei reparti del Genio delle Forze armate e i livelli di efficienza e di economicità dei servizi resi per corrispondere alle esigenze delle Forze armate nel territorio nazionale e nelle operazioni fuori area, i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare si avvalgono di manodopera specializzata nel settore dell'edilizia con contratti di diritto privato.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di difesa nazionale e di protezione civile previsti dalla legislazione vigente in materia, i reparti del Genio campale, per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, assumono manodopera qualificata, in possesso dei previsti requisiti, mediante contratti di lavoro di diritto privato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore edilizia e affini, con l'applicazione delle disposizioni di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 6 agosto 1975, n. 427, e 23 luglio 1991, n. 223.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.



17PDL0059090